

Convenzione

tra

l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, sedente in Vibo Valentia, Via Lacquari, presso Nuovo Palazzo di Giustizia, cf 86002980794, che conta più di mille iscritti, in persona del suo Presidente, Lrpt Avv. Domenico Sorace, (di seguito, anche "ODA");

Avv. Filippo Accorubbi S.A.
e

Multimed srl (codice fiscale e partita IVA 00467350799), con sede in Vibo Valentia (VV) Viale Affaccio, 59 , in persona del Suo Direttore/Responsabile e Lrpt, Ravese Giancarlo (di seguito, anche "MULTIMED" e, insieme con l'ODA, "parti").

Premesso che:

- a) L'ODA intende partecipare al bando di Cassa Forense per l'assegnazione di contributi in cofinanziamento per l'attuazione di progetti connessi all'emergenza Covid-19.
- b) La MULTIMED è autorizzata, in virtù di Autorizzazione Sanitaria e Accredimento da parte della Regione Calabria, a eseguire test rapidi antigenici (di seguito solo "test"), consistenti in Tamponi Antigenici Covid-19;
- c) le parti intendono collaborare per l'attuazione del progetto volto a promuovere misure di prevenzione e controllo infettivologico, mediante test per la diagnosi del virus Covid-19, in favore degli avvocati iscritti nell'albo tenuto dal Consiglio.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, la "Convenzione").

La validità ed efficacia della presente Convenzione è condizionata all'approvazione e cofinanziamento di Cassa Forense, bando di cui alla lett. a) delle premesse, del progetto ODA legato all'emergenza sanitaria COVID-19 (condizione sospensiva).

Art. 2

La MULTIMED si impegna ad eseguire, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, test per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

Tali test verranno eseguiti, su base volontaria, in favore degli avvocati iscritti al Foro di Vibo Valentia e alla Cassa Forense (di seguito solo "iscritti") che decideranno di sottoporsi allo *screening*, nelle date e nei luoghi meglio precisati nel successivo articolo 5.

In caso di esito "positivo" del test, l'iscritto dovrà procedere, ove possibile, all'esecuzione di tampone naso/orofaringeo, presso l'ASP di riferimento.

Art. 3

I prelievi per i test saranno compiuti dalla MULTIMED, con proprio personale medico/infermieristico/tecnico, propri materiali e tecnologie di supporto, presso la propria sede.

La MULTIMED si impegna a consegnare, a mezzo mail indirizzata all'iscritto, i referti dei test, entro ventiquattro (24) ore dalla loro esecuzione.

Art. 4

I prelievi per i test di cui all'articolo 2 saranno eseguiti:

- avendo preventivamente acquisito, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni regionali, il consenso informato dell'iscritto (preceduto da ogni opportuna attività di consulenza e di informazione), allo svolgimento del test richiesto e al trattamento dei dati personali;
- avendo preventivamente provveduto alla consegna all'interessato dell'informativa sul trattamento dei dati personali e all'acquisizione del relativo consenso.

Nel caso di esito positivo del test la MULTIMED fornirà all'iscritto le informazioni necessarie affinché si attenga alle conseguenti prescrizioni comportamentali, in particolare in merito alla facoltà/obbligo di eseguire i tamponi naso/orofaringei e alla necessità di isolamento precauzionale.

Art. 5.

Le parti concordano che l'attività di *screening* regolata dal presente accordo si svolgerà nei seguenti giorni e orari:

dal verificarsi dell'evento della condizione sospensiva di cui all'art. 1 al 31 marzo 2021 – con esclusione della giornata di domenica – dalle ore 9:00 alle ore 15:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30, in favore degli iscritti che si siano prenotati, secondo le modalità preventivamente indicate dal COA.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a fornire al/alla MULTIMED, l'elenco aggiornato degli iscritti, in formato digitale, al fine di permettere di effettuare i test solo a chi ne ha diritto, previa identificazione a mezzo documento d'identità.

Tali attività saranno svolte presso la sede della MULTIMED.

Art. 6

Tutte le attività oggetto del presente accordo saranno eseguite nel pieno e costante rispetto delle norme, provvedimenti e note nazionali e regionali applicabili, con particolare riguardo alle disposizioni dettate ai fini della gestione e del contenimento dell'emergenza sanitaria correlata alla diffusione dei contagi da Covid-19.

La predisposizione e conservazione della documentazione sanitaria (clinica, amministrativa, etc.) avverrà in osservanza di ogni normativa applicabile.

Art. 7

Le parti concordano che l'ODA, in via esclusiva, promuoverà il progetto tra i propri iscritti.

La MULTIMED potrà essere autorizzata a promuovere e/o pubblicizzare il progetto, solo previa autorizzazione dell'ODA.

La MULTIMED autorizza sin d'ora l'ODA ad utilizzare il nome, marchio, logo o, comunque, segno distintivo di ella ai fini della promozione del progetto.

Art. 8

Sono indicati, quali Referenti delle parti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione:

per l'OD: Avv. Domenico Sorace in qualità di Presidente e Suo L.R.p.t.; Avv. Francesco Maria Massara; Avv. Maria Daniela Renda;

per la MULTIMED: Dott. RAVESE GIANCARLO.

Ciascuna parte potrà comunicare, per iscritto, l'eventuale mutamento del proprio Referente.

Art. 9

L'ODA si obbliga a pagare alla MULTIMED un corrispettivo, IVA esente, di euro 24.50 (VENTIQUATTRO/50) per ciascuno dei test antigenico rapido eseguito in esecuzione del presente accordo.

Le parti precisano che, ove si proceda, in ragione dell'esito "positivo" del test, ad ulteriori accertamenti e/o test la MULTIMED non avrà diritto a compensi aggiuntivi a carico dell'ODA.

La MULTIMED si obbliga a prevedere un corrispettivo, IVA esente, di euro 28.50 (VENTOTTO/50) –scontato rispetto ai prezzi applicati all'altra utenza-, per l'iscritto che volesse ripetere il test nel tempo. Tale corrispettivo rimarrà ad esclusivo carico dell'iscritto.

La MULTIMED si obbliga a prevedere lo stesso corrispettivo di cui al comma precedente anche al familiare dell'iscritto, laddove per familiare si intende il coniuge e i figli. Tale corrispettivo rimarrà ad esclusivo carico del familiare richiedente.

Al termine delle attività previste in base al calendario di cui all'articolo 5, ove non venisse prorogata la convenzione, la MULTIMED dovrà emettere fattura, corredata dalla indicazione del n° di test eseguiti, con relativo elenco dei nominativi, più relativi codici fiscali, a cui è stato effettuato il test.

L'ODA pagherà il corrispettivo dovuto entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al/alla MULTIMED (IBAN IT601 08887 42830 00000 00016 86).

Art. 10

La MULTIMED è tenuta ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo (dotandolo altresì di idonei dispositivi di protezione individuale previsti dalle procedure aziendali per questo tipo di attività); essa ne garantisce l'idoneità tecnico-professionale, quella sanitaria e la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale.

Art. 11

Le attività previste dalla presente Convenzione, in ottemperanza alla normativa vigente e alla D.G.R. 2019/2020 e successive modifiche e integrazioni, implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascun Ente coinvolto è autonomo titolare per lo svolgimento di quanto di propria competenza.

Ciascun titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito "Regolamento") nonché nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, i titolari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall'inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le parti si impegnano ad implementare ai sensi dall'art. 32 del Regolamento tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Art. 12

La presente Convenzione si intenderà stipulata al momento della sottoscrizione autografa o con firma digitale di entrambi le parti e scambio della stessa anche a mezzo PEC, ha durata sino al 31 marzo 2021 e potrà essere prorogata, previo accordo scritto tra le parti, anche con scambio epistolare o a mezzo pec.

Vibo Valentia li 19/11/2020

Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia in persona del Presidente

Avv.

Stefano Accorinti  *Presidente* *Stefano Accorinti* *COA cv*

La MULTIMED

in persona del Direttore Generale/ Responsabile e Irpt

Dott. GIANCARLO RAVESE

 **multiMed** SRL
Viale Saffaio, 59 89900 Vibo Valentia
C.F./P.IVA 00467880799
Giancarlo Ravese